

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORE, DI PRISCO e BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1964

Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge contiene proposte in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e, sostanzialmente, deve considerarsi nel quadro di quella riforma previdenziale che, auspicata dalle organizzazioni sindacali e fatta propria dallo stesso Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è stata annunciata dal Governo e dovrà essere, secondo le dichiarazioni dei ministri, al più presto realizzata.

Il principio informatore della riforma è quello del collegamento diretto tra retribuzione corrisposta al lavoratore e pensione, principio che verrà applicato all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. La relazione preliminare sulla riforma della previdenza sociale del CNEL, nel riconoscere la opportunità di stabilire la misura delle pensioni in relazione alle retribuzioni, ha esaminato anche il problema dell'adeguamento dei trattamenti secondo le vicende monetarie, osservando come nei Paesi della Comunità economica europea, l'agganciamento al costo della vita e alle retribuzioni è automatico, fatta eccezione della sola Gran Bretagna.

L'istituzione quindi di una relazione stabile tra trattamento di pensione e retribu-

zione sta divenendo principio integrante e fondamentale dei sistemi di previdenza sociale non solo nella coscienza dei partiti politici e in genere nella coscienza popolare, ma nella stessa legislazione positiva.

L'articolo 1, quindi, prevede la riliquidazione di tutte le pensioni del Fondo speciale di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto sulla base della retribuzione corrisposta ai lavoratori in servizio presso la stessa azienda da cui dipendeva il pensionato, attribuendo cioè a tutti indistintamente i pensionati interessati un trattamento non più commisurato alle loro retribuzioni all'atto della messa in quiescenza, ma a stipendi e salari in atto ai pari grado in servizio. Tale operazione deve necessariamente basarsi sul principio dell'assimilazione delle qualifiche nei casi in cui nelle aziende gli organici siano mutati, come è avvenuto in questo settore con l'applicazione della legge 6 agosto 1954, numero 858, che appunto ha proceduto all'unificazione delle qualifiche per tutte le aziende.

La proposta trae motivo anche dalla esperienza della precedente legge 28 luglio 1961, n. 830, che, attuando la rivalutazione delle pensioni mediante percentuali medie secondo l'anno di liquidazione, ha determi-

nato notevoli sperequazioni. D'altra parte già la legge 28 dicembre 1952, n. 4435, aveva attuato lo stesso principio di riliquidazione delle pensioni del Fondo, stabilendo che si assumesse come nuova base di computo dei trattamenti la retribuzione dell'anno 1950, sia per le pensioni liquidate o da liquidare con decorrenza 1° gennaio 1951 (art. 2) sia per quelle liquidate in precedenza (art. 3), facendo riferimento per queste ultime alle retribuzioni del personale della stessa azienda aventi pari qualifica e anzianità di grado. Le esigenze che allora consigliavano questa perequazione riferita all'anno 1950 sono più pressanti e convincenti attualmente in relazione alle nuove modifiche dei trattamenti economici di questi ultimi 14 anni, per le sperequazioni determinatesi fra pensionati e pensionati solo in relazione alla diversa data di collocamento a riposo.

L'esigenza di un agganciamento effettivo fra pensioni e retribuzioni è tanto sentita che è stata anche oggetto di provvedimenti da parte della Cassa autonoma di previdenza del personale delle Tranvie Urbane di Milano, che ha effettuato la perequazione a tutte le pensioni sulla base della retribuzione dell'anno 1958.

L'articolo 2 modifica i criteri già in vigore per la scala mobile delle pensioni, determinando appunto anche i futuri aumenti in rapporto agli indici di incremento salariale della categoria piuttosto che al costo generale della vita (articolo 24 legge 830 del 1961) in ossequio proprio al rapporto pensioni-retribuzioni, che viene più puntualmente garantito nei casi di variazioni che ammonitino almeno al 4 per cento.

Gli articoli da 3 a 6 dettano una nuova disciplina del trattamento indiretto e di reversibilità. L'approvazione di nuove norme in materia, sia per i dipendenti statali (legge 15 febbraio 1958, n. 46), sia per i dipendenti degli enti locali (legge 22 novembre 1962, n. 1646), sia per gli iscritti all'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e supersistiti (legge 12 agosto 1962, n. 1338), pone senz'altro l'esigenza di abolire anche nei fondi speciali di previdenza, e quindi in quello oggetto della presente proposta, le ingiustificate limitazioni e sperequazioni

che escludono dal diritto i casi di matrimonio contratto dopo la cessazione dal servizio e quelli contratti prima con più di 50 anni di età e che siano durati meno di due anni (art. 15 regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538).

Si propone quindi l'abolizione delle restrizioni e il riconoscimento del diritto a pensione indipendentemente dalle circostanze di cui sopra, alla sola condizione, la cui ragione cautelativa è di immediata intuizione, che il matrimonio sia stato contratto almeno tre mesi prima del decesso.

L'articolo 4 stabilisce il diritto dei figli ed equiparati e riconosce anche il diritto ai fratelli e alle sorelle, conformemente ai criteri già adottati con le citate disposizioni.

L'articolo 5, per esigenza di giustizia perequativa, attribuisce efficacia retroattiva alle nuove norme in materia di reversibilità, sicchè non si determinino esclusioni non giustificate per i casi di decesso anteriore alla entrata in vigore della legge, in armonia con il già ricordato principio di uguale trattamento indipendentemente dalla data in cui si verifica il rischio assicurativo, collocamento a riposo o morte.

Con l'articolo 6 si propone una nuova disciplina della misura della pensione indiretta e di reversibilità nei diversi casi, con modifica delle aliquote di pensione diretta fissate dall'articolo 17 del regio decreto n. 1538 del 1920, con i criteri nuovi che tengono conto prevalentemente del numero dei familiari, quali che essi siano, dato che non è opportuno fare distinzione fra di essi, una volta che tutti sono stati riconosciuti meritevoli, per essere stati a carico del defunto, di maturare il diritto al trattamento riflesso. Una eccezione che è stata ritenuta giustificata è quella della vedova, alla quale comunque è stato assicurato un minimo non inferiore, nel peggiore dei casi, al 40 per cento.

L'articolo 7 ripristina in buona parte i criteri di determinazione della retribuzione pensionabile vigenti prima della legge 28 luglio 1961, n. 830, la quale ha creato una ingiusta differenziazione tra essa e la retribuzione soggetta a contributo, escludendo dalla prima alcuni elementi accessori, come

quanto corrisposto per lavoro straordinario, anche se forfetizzato, e altre parti del denaro corrisposto per compenso dell'opera prestata.

Tali esclusioni in realtà non hanno ragione di essere nel senso che debba ritenersi parte integrante della retribuzione e quindi debba ritenersi computabile ai fini della pensione qualsiasi parte di retribuzione corrisposta con continuità. La giurisprudenza, anche in applicazione all'articolo 2120 del Codice civile, ha più volte chiarito il principio che va computato nel trattamento di quiescenza, sia come indennità che come pensione, qualsiasi somma che abbia acquisito il carattere di stabilità e di continuità, tanto da divenire parte integrante dell'ultima retribuzione.

L'articolo 8 prevede, in certi particolari casi, la diminuzione del limite di età pensionabile per i lavori pesanti e nocivi e per quelli che richiedono una attività fisica intensa e logorante. È noto infatti che i pubblici servizi di trasporto, specie in relazione alle attuali situazioni di traffico, provocano particolare usura delle energie, sicché è giustificata, sia pure con le garanzie proposte, cioè mediante una specifica elencazione delle lavorazioni effettuata dal Ministero del lavoro sentiti gli opportuni pareri tecnici, la estensione al Fondo dei principi eccezionali già ammessi per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere con legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modifiche.

È affermato poi il diritto del prestatore d'opera di essere collocato in quiescenza indipendentemente dal raggiungimento del limite di età, quando abbia conseguito 25 anni di iscrizione al Fondo. L'innovazione, che adotta un principio già in vigore per i dipendenti pubblici, trova il suo fondamento nella considerazione che la pensione è un trattamento che basa la sua ragione d'essere nella raggiunta vecchiaia, nella sopravvenuta invalidità o anche nella anzianità lavorativa conseguita.

Con l'articolo 9 si abolisce una norma eccezionale quanto assolutamente ingiustificata, cioè il secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 830 del 1961, secondo il quale non vengono attualmente considerati utili ai fini del trattamento pensionistico i periodi di rioccupazione con nuova iscrizione al Fondo, che danno invece luogo ad una indennità *una tantum* pari all'1 per cento della retribuzione complessivamente percepita nei periodi stessi.

In tutti i trattamenti di previdenza, secondo un principio, tra l'altro affermato anche dalla Corte costituzionale per l'assicurazione obbligatoria invalidità e superstiti (sentenza n. 18 del 1964), tutti i periodi di lavoro con iscrizione assicurativa, anche avvenuti dopo il conseguimento della pensione, non possono non essere considerati utili ai fini delle prestazioni, anche in relazione al generale principio di corrispettività tra contributi e prestazioni.

L'articolo 10 tende a mantenere lo stesso requisito di iscrizione nel Fondo per conseguire la pensione di invalidità, sia che questa ultima si sia verificata in costanza di rapporto di lavoro che successivamente. Non vi è ragione plausibile, trattandosi di invalidità non dipendente da causa di servizio, della distinzione in atto.

L'abrogazione dell'articolo 28 allegato A del regio decreto n. 148 del 1931 si impone poichè tutti gli altri lavoratori, in caso di infortunio sul lavoro riconosciuto e indennizzato, ne percepiscono le relative prestazioni senza alcun differimento, per compenso della perduta capacità lavorativa che, se non altro, si traduce in impedimento allo sviluppo della carriera, e ciò indipendentemente dall'abbandono o meno dell'attività lavorativa. Anzi, come è noto, il legislatore ha voluto garantire l'occupazione, con apposite norme, ai mutilati e invalidi del lavoro, senza intaccare il diritto alla rendita considerata come forma di risarcimento per il danno subito.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con effetto dal 1° gennaio 1965 le pensioni dirette, indirette e di reversibilità a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore a tale data, sono riliquidate.

La riliquidazione deve aver luogo assumendo come base di calcolo la retribuzione goduta nell'anno 1964 dal personale in servizio presso la stessa azienda dalla quale dipendeva il pensionato ed avente qualifica ed anzianità di grado pari a quest'ultimo.

Per coloro che sono stati collocati a riposo prima dell'applicazione della legge 6 agosto 1954, n. 858, si considera la qualifica risultante dall'assimilazione attuata ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge stessa. Per le aziende che hanno cessato l'attività prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1954, n. 858, provvederà all'assimilazione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con apposito decreto.

Art. 2.

Tutte le pensioni del Fondo di cui al precedente articolo sono annualmente adeguate in proporzione diretta alle variazioni dell'indice medio nazionale delle retribuzioni dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, quando tali variazioni ammontino ad almeno il 4 per cento.

Il primo adeguamento ai sensi del precedente comma sarà riferito all'indice delle retribuzioni relative all'anno 1964.

Art. 3.

L'articolo 15 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« La vedova dell'agente morto dopo 10 anni di servizio utile per la pensione, e del pen-

sionato, ha diritto alla pensione quando non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua esclusiva colpa e alla condizione che il matrimonio sia stato contratto almeno 3 mesi prima del decesso.

Nel caso di separazione personale per colpa esclusiva della vedova, a questa è corrisposto un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la differenza tra l'importo della pensione di reversibilità, che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Se la morte dell'agente è avvenuta per causa di servizio la vedova ha diritto alla pensione qualunque sia il numero degli anni di servizio e il tempo decorso dal matrimonio.

La vedova perde il diritto a pensione quando passi ad altre nozze ».

Art. 4.

L'articolo 16 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« La pensione spetta altresì agli orfani legittimi, legittimati, naturali, agli esposti regolarmente affidati, in età inferiore a 21 anni e 26 se studenti, o comunque invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

In mancanza del coniuge e dei figli, la pensione spetta ai genitori e in mancanza di questi, ai fratelli e sorelle quando si trovino nelle condizioni stabilite dalle vigenti leggi per la corresponsione degli assegni familiari. Le predette condizioni devono sussistere alla data della morte del pensionato e dell'assicurato ».

Art. 5.

Coloro che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici previsti dai preceden-

ti articoli 3 e 4. Tali benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro un anno a partire dalla stessa data, e negli altri casi dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 6.

L'articolo 17 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« La pensione indiretta e di riversibilità è corrisposta nelle seguenti aliquote della pensione che sarebbe spettata all'iscritto o già liquidata:

a) il 60 per cento nel caso di un solo familiare superstite;

b) l'80 per cento nel caso di due familiari superstiti;

c) il 100 per cento nel caso di tre o più familiari superstiti.

Il trattamento di pensione di cui alle lettere b) e c) spetta ai superstiti in parti uguali salvo il caso in cui tra essi vi sia il coniuge al quale spetta una pensione pari ai cinque ottavi del trattamento complessivo di cui alla lettera b) o di 4 decimi di quello di cui alla lettera c).

Gli orfani di madre che abbia contribuito al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto hanno diritto alla pensione anche se hanno il padre vivente.

Gli orfani di padre e madre che abbiano ambedue contribuito al Fondo hanno diritto al cumulo delle due pensioni ».

Art. 7.

A tutti gli effetti la retribuzione sulla quale si determina il contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e la misura delle pensioni corrisposte dal Fondo stesso è costituita dai seguenti elementi:

a) retribuzioni di tabella comprensiva degli aumenti periodici di anzianità e delle indennità di contingenza, della tredicesima e della quattordicesima;

b) ogni altro elemento accessorio della retribuzione corrisposta con continuità, anche una sola volta l'anno in qualsiasi forma, anche in natura. Per gli elementi accessori corrisposti in natura sarà provveduto con decreto ministeriale a stabilirne il controvalore in denaro ove già non sia previsto dalle vigenti disposizioni;

c) assegni *ad personam*, corrisposti con continuità, che non abbiano il carattere di compensi speciali ed eccezionali corrisposti solo nell'ultimo anno di servizio o rimborso di spese.

Restano escluse dal computo ai fini della determinazione della pensione le variazioni dovute a promozioni o declassamenti deliberati dalle aziende nell'ultimo anno di servizio. Tale esclusione tuttavia non si applica per la determinazione delle pensioni indirette a superstiti di agenti deceduti in attività di servizio e delle pensioni privilegiate di invalidità per causa di servizio.

Le competenze accessorie percepite negli ultimi 12 mesi di servizio sono computate nella retribuzione pensionabile sino a un massimo del 50 per cento di quelle complessivamente percepite nei tre anni antecedenti la cessazione del servizio.

Art. 8.

L'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti che abbiano compiuto il 60° anno di età, se uomini, e il 55° se donne, hanno diritto alla pensione di anzianità qualora possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, e siano stati esonerati dal servizio anche se su loro domanda.

Hanno diritto alla pensione di anzianità, al raggiungimento del 57° anno di età, con almeno 15 anni di contribuzione, gli agenti addetti per almeno 10 anni ai lavori pesanti o nocivi o ai servizi di trasporto del pubblico e delle merci, per i quali è richiesta un'attività fisica intensa e logorante. Con decreto ministeriale da approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà stabilito l'elenco delle lavorazio-

ni che comportano il diritto alla pensione anticipata di anzianità.

L'iscritto può essere posto in quiescenza a sua domanda e liquidare la pensione di anzianità anche se non ha compiuto l'età di cui ai precedenti commi, purchè possa far valere almeno 25 anni di contribuzione al Fondo.

Il requisito di 15 anni di contribuzione al Fondo, per la pensione di anzianità, è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Per il periodo antecedente a tale data il periodo minimo di contribuzione è così ridotto:

- fino al 1964, 10/15;
- per il 1965, 11/15;
- per il 1966, 12/15;
- per il 1967, 13/15;
- per il 1968, 14/15.

Sono abrogati gli articoli 10 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402 ».

Art. 9.

I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 19 della legge 28 luglio 1961, n. 830, sono sostituiti dal seguente:

« Cessata definitivamente la rioccupazione, il trattamento di pensione è ripristinato, a domanda degli interessati, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto termine la rioccupazione. I periodi di rioccupazione, con iscrizione al Fondo, sono considerati utili ai fini del nuovo trattamento di pensione, che pertanto è determinato sulla base di tutti gli anni di servizio, nel limite massimo dei 9/10 della retribuzione pensionabile ».

Art. 10.

Il terzo comma dell'articolo 29 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è sostituito dal seguente:

« Tuttavia la pensione spetta anche in caso di invalidità agli iscritti che abbiano so-

speso il versamento dei contributi dopo 10 anni di contribuzione ».

Art. 11.

È abrogato l'articolo 28, allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è sostituito dal seguente:

« Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza di traumi subiti o di infermità contratte per causa di servizio ».

Art. 13.

A tutti i titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è garantito in ogni caso un trattamento non inferiore ai minimi di pensione stabiliti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 14.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.